

FEDERAZIONE GILDA - UNAMS/ANPA
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERSONALE A.T.A.)
Via Aniene, 14 - 00198 ROMA

Via G. Mameli 29 - 72013 Ceglie Messapica (BR)

SEGRETERIA NAZIONALE

SCHEDA INFORMATIVA
UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ATA 2020/21

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

È un movimento annuale che permette di prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella di titolarità, conservando la propria sede di titolarità.

Può essere richiesta per una sola provincia e pertanto si dovrà scegliere tra assegnazione provinciale o interprovinciale

La domanda può essere indifferentemente richiesta per uno dei seguenti motivi:

- Ricongiungimento ai **Figli** o agli **Affidati Di Minore Età** con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento al **Coniuge** o alla parte dell'unione civile o al **Convivente**, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- **Gravi esigenze di salute del richiedente** comprovate da certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento al **Genitore**

Si ricorda che per la richiesta di ricongiungimento il richiedente decide a quale familiare ricongiungersi, senza alcun vincolo (es. il personale ATA il cui coniuge è residente nel comune X provincia A può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune Y, anche di diversa provincia).

Il comune di residenza del personale che presenta domanda di mobilità è del tutto ininfluenza, ciò che conta è esclusivamente il comune di residenza del familiare.

SCELTA DELLE SEDI

- Il personale ATA deve indicare come prima preferenza il codice sintetico del comune di ricongiungimento (anche nel caso in cui nel comune vi sia una sola istituzione scolastica). Al comune indicato si possono anteporre sedi dello stesso comune o distretti sub comunali se il comune si divide in più distretti. Successivamente si potranno aggiungere altre sedi ed anche l'intera provincia.
- Il codice sintetico del comune (o distretto sub-comunale) è obbligatorio qualora si intenda far seguire altre preferenze, di singole scuole e/o sintetiche per diverso comune. La mancata espressione della preferenza sintetica del comune di ricongiungimento non annulla la domanda, ma la limita esclusivamente alle preferenze espresse per il comune di ricongiungimento.
- L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni suddivisi in più distretti sub-comunali se beneficiari di precedenza (art.18 - ATA).
Fanno eccezione: il personale con gravi motivi di salute (artt. 8 e 18 comma 1 punto I) e il personale con disabilità (artt. 8 e 18 comma 1 punto III lettera d).

- Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.
- In caso di ricongiungimento al coniuge/parte di unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia, il **requisito della residenza (antecedente di tre mesi** rispetto alla data di presentazione della domanda) prescinde dall'iscrizione anagrafica.
- l'assegnazione provvisoria può avvenire anche su organico di fatto (quindi su posti non vacanti ma solo disponibili per il prossimo anno scolastico), ampliando così il numero di posti a disposizione.

VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

La valutazione del punteggio per le assegnazioni provvisorie viene effettuata considerando esclusivamente le esigenze di famiglia. Non sono valutabili il servizio prestato e i titoli posseduti.

il punteggio per il ricongiungimento è **previsto solo in alcuni casi**:

- **Per i genitori che hanno un'età superiore a 65 anni** perché ad essi sono assimilati i **genitori inabili** e l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria;
- **Per i figli minori o maggiorenni disabili** in situazione di gravità art.3 comma 3 L104/92.

Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda.

L'età dei figli che compiono i 6 anni o i 18 anni è riferita al 31 dicembre 2020.

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

PRECEDENZE

Per usufruire delle precedenze **occorre indicare come prima preferenza** il codice sintetico del comune/distretto sub-comunale (di residenza, di cura, di assistenza...) **anche nel caso sia presente una sola istituzione scolastica** oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

È obbligatorio indicare la preferenza sintetica del comune (di residenza, di cura, di assistenza...) **prima di indicazioni di altre scuole fuori comune o altri comuni. Diversamente la domanda non sarà annullata, ma verrà presa in considerazione senza precedenza**, come una "normale" domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione.

I. Personale con **gravi motivi di salute**

- a. Personale ATA non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
- b. Personale ATA emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

III. Personale con **disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative**

- Personale ATA con disabilità **di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 con invalidità personale superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%)** congiunto ad una **certificazione di disabilità anche non grave art. 3 comma 1 Legge 104/92** o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "a" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648. Detto personale **non ha alcun vincolo/obbligo di scelta per l'indicazione delle preferenze** (es. non è obbligato ad indicare il codice sintetico del comune di ricongiungimento del familiare)
- Personale ATA (non necessariamente disabile) che ha bisogno **per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo** (ad esempio chemioterapia) ha diritto alla precedenza purché si esprima come prima preferenza il comune (o distretto sub-comunale) in cui è ubicato l'istituto di cura oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. **L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub**

comunale) in cui è ubicato l'istituto di cura è OBBLIGATORIA (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **SOLO se si intende esprimere preferenze** (sia di singola scuola, sia sintetiche) **per altro comune.**

La mancata indicazione del predetto comune (o distretto sub comunale), nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni, preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.

È valida la certificazione nella quale sia espressamente indicata la grave patologia e l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.

- **Personale ATA appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92 ovvero a cui è stata riconosciuta la situazione di handicap personale con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92**

Ha diritto alla precedenza purché esprima come prima preferenza il comune (o distretto sub-comunale) di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale) della propria residenza è OBBLIGATORIA (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **SOLO se si intende esprimere preferenze** (sia di singola scuola, sia sintetiche) **per altro comune.**

La mancata indicazione del predetto comune (o distretto sub comunale), nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni, preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.

IV. ASSISTENZA

- **Personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che assiste il Coniuge o parte dell'unione civile, il Figlio, il Fratello o la sorella disabile in situazione di gravità** (art. 3, comma 3, legge 104/92)

Le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire della precedenza **solo** in caso di:

- **scomparsa** di entrambi i genitori o se **entrambi siano totalmente inabili** e incapaci di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.
- **convivenza** con il disabile.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si esprima come prima preferenza il comune (o distretto sub-comunale) **di assistenza** oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale) **di assistenza è OBBLIGATORIA** (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **SOLO se si intende esprimere preferenze** (sia di singola scuola, sia sintetiche) **per altro comune.**

La mancata indicazione del predetto comune (o distretto sub comunale), nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni, preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.

V. PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Ha diritto alla precedenza purché si **esprima come prima preferenza il comune** (o distretto sub-comunale) **in cui si espleta il mandato amministrativo** oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale) in cui in cui si espleta il mandato amministrativo è OBBLIGATORIA (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) SOLO se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

La mancata indicazione del predetto comune (o distretto sub comunale), nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni, preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4.12.2017

UTILIZZAZIONE

ha prevalentemente la finalità di consentire al **personale senza sede, in esubero**, oppure al personale trasferito in una sede disagiata in quanto **perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti**, di poter **prestare servizio per un anno in una scuola richiesta dallo stesso lavoratore, anche in profilo diverso da quello di appartenenza**, con particolare riferimento agli assistenti tecnici sui laboratori di altra area professionale, ma comunque appartenenti alla stessa area contrattuale.

Valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A.:

- Nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso.
- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande.
- L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
- In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
- L'espressione "servizio pre-ruolo" di cui alla prima riga della nota 3 All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 è sostituita dall'espressione "servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile".

le disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione si definiscono in sede di accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS.

Chi può partecipare alle Utilizzazioni:

- Il **personale ATA in soprannumero** sull'organico di titolarità, ivi compresi i DSGA.
- Il **personale ATA trasferito a domanda condizionata**, ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel comune (o distretto sub-comunale) di precedente titolarità (qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune vicinore nel rispetto delle relative tabelle) e che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. In pratica può produrre domanda di utilizzazione per l'anno scolastico 2020/2021 il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'anno 2012/2013 e successivi).
- Il **personale ATA restituito ai ruoli ai sensi dell'art. 38** del CCNI mobilità 2019/2022 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda.
- Il **DSGA dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.
- Il personale ATA che, **dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente.
- Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza **che chieda di essere utilizzato su posti disponibili** in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.
- Il personale ATA senza sede definitiva.

- Il personale ATA assunto **a tempo indeterminato dal 1 settembre 2019, trasferito d'ufficio.**
- Il personale ATA **restituito ai ruoli di provenienza** a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 10 comma 9 del CCNL 2006/2009
- Il **personale ATA in esubero** che abbia superato o stia frequentando **corsi di riconversione professionale.**
- I **responsabili amministrativi**, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è soprannumerario a tutti gli effetti.
- I **responsabili amministrativi** presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola, in quanto soprannumerario a tutti gli effetti.
- Il **personale ATA proveniente da altra provincia** in cui ci sia situazione di **esubero.**
- il **DSGA** che, a seguito del **dimensionamento**, è stato assegnato in una scuola situata in **comune diverso** rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 13 AL 24 LUGLIO

Le istanze dovranno essere presentate **esclusivamente in modalità cartacea**, utilizzando il modulo messo a disposizione del MIUR

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione **stessa provincia devono essere indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.**

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia **devono essere inviate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta e, per conoscenza, all'Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità (art. 9 comma 5 e art. 19 comma 3).**

N.B.

*Per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del solo **personale ATA**, alcuni Uffici Scolastici Territoriali hanno predisposto una apposita piattaforma cui inviare le domande. È necessario fare una verifica, a livello locale, sul sito internet dell'UST*

ALLEGATI ALLE ISTANZE

- Alle domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione **devono essere allegati le dichiarazioni personali sostitutive di certificazioni** relative al ricongiungimento al familiare o convivente (es. residenza del coniuge, del figlio ecc.; età dei genitori e dei figli; in caso di assistenza al familiare le dichiarazioni degli altri familiari a non potersi occupare del disabile per motivi esclusivamente oggettivi (laddove previste); **(vedi modelli di autocertificazione allegati al manuale).**
- Alla domanda di Utilizzazione per la quale è prevista la valutazione dei servizi prestati, non deve essere allegata alcuna dichiarazione in merito agli stessi in quanto la valutazione dei titoli è formulata da ciascuna Istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio.
- Rimane sempre **l'obbligo delle certificazioni mediche** per fruire della precedenza - legge 104/92. (certificazioni relative alla disabilità propria o del familiare, invalidità, patologie invalidanti ecc.). Ricordiamo infatti che le **certificazioni mediche non possono essere autocertificate.**

SCELTA DELLE SEDI

Il personale ATA può presentare domanda di utilizzazione (se compreso tra i destinatari) e/o di assegnazione provvisoria **in una sola provincia** se in possesso dei requisiti di ricongiungimento/cura, esprimendo un massimo di **15 preferenze** attraverso i codici puntuali delle sedi e quelli sintetici di comuni, distretti, provincia.

Ordine delle operazioni

- Le operazioni di utilizzazione precedono quelle di assegnazione provvisoria (si veda l'allegato 6 per il personale ATA).
- Le operazioni nell'ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia.